

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2167

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(FORLANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(COSSIGA)

E COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(BONIFACIO)

Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra l'Iran e la Repubblica italiana, firmato a Roma il 18 febbraio 1977

Presentata alla Presidenza il 5 maggio 1978

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Il Trattato di estradizione recentemente concluso fra l'Italia e l'Iran, è stato negoziato muovendo dalla Convenzione europea di estradizione, alla quale l'Iran non poteva aderire, se non con il consenso di tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa. La stesura del testo è stata altresì facilitata dall'adozione della sola lingua francese, che ha consentito di riprendere, spesso, l'identica formulazione delle disposizioni della Convenzione europea. La quasi totalità delle norme, in effetti, a cominciare dall'articolo 1 che sancisce il reciproco obbligo di estradizione, riproduce fedelmente le corrispondenti disposizioni della

Convenzione europea con l'evidente vantaggio di facilitare la comprensione del testo in esame e la sua futura applicazione.

L'articolo 2, riprendendo l'identico criterio adottato in sede europea, determina, attraverso l'indicazione della pena edittale (1 anno) e di quella comminata (4 mesi), i reati per i quali è consentita l'estradizione per un procedimento penale, ovvero per l'espiazione di una pena. Il successivo paragrafo precisa la possibilità di concedere l'estradizione anche per più reati sempre che almeno uno di questi raggiunga il limite di pena predetto.

L'articolo 3, sui reati politici, riproduce testualmente la norma europea e contiene quindi — nella formulazione del paragrafo 2 — un'ampia garanzia per lo Stato richiesto che può non concedere l'estradizione, anche se la stessa è motivata da un reato di diritto comune, qualora vi siano validi motivi per ritenere che la persona chiesta in estradizione possa essere perseguita o punita per considerazioni razziali, di religione, di nazionalità o di opinioni politiche, ovvero che la situazione della stessa persona rischi di essere aggravata da uno qualsiasi dei motivi suddetti. La sola disposizione aggiunta — il paragrafo 4 — tende ad evitare che le disposizioni di eventuali convenzioni multilaterali su particolari reati (pirateria aerea, terrorismo...) possano essere pregiudicate per effetto della applicazione dell'articolo in esame.

Gli articoli successivi (4 e 5) escludono l'estradizione per i reati militari e rinviano invece ad uno specifico accordo per quanto attiene ai reati fiscali e doganali.

Il principio della non estradabilità dei nazionali è sanzionato dall'articolo 6, anch'esso ripreso dalla corrispondente norma europea. La disposizione precisa, altresì, il momento con riferimento al quale deve essere accertata la nazionalità dell'individuo. Il paragrafo 2 dispone che, quando non conceda la estradizione dei propri cittadini, lo Stato richiesto si impegna a trasmettere alle proprie autorità giudiziarie le prove ed ogni utile informazione sul reato, ricevuta dallo Stato richiedente, acciocché si possa procedere penalmente nei confronti del cittadino, sempre che ricorrano le condizioni previste dall'ordinamento interno.

L'estradizione può essere altresì rifiutata, qualora il reato sia stato commesso in tutto o in parte nel territorio dello Stato richiesto (articolo 7) ovvero qualora le autorità di detto Stato abbiano già iniziato un procedimento penale nei confronti della stessa persona e per i medesimi fatti che motivano la estradizione (articolo 8). Altre ipotesi consuete di rifiuto — il principio del *ne bis in idem*,

l'intervenuta prescrizione o amnistia — sono previste dagli articoli 9 e 10.

Il problema della pena di morte, che ricorre frequentemente negli accordi di estradizione in considerazione della costante prassi del Governo italiano intesa a non ammettere la consegna dell'individuo qualora esso sia stato condannato alla predetta pena, ha determinato anche in tal caso notevoli difficoltà ed ha ritardato di diversi anni la conclusione dell'accordo. Infine, visto il rigido atteggiamento assunto dal Governo italiano, le autorità iraniane hanno finito con l'accettare la formulazione della corrispondente norma della Convenzione europea, ripresa nell'articolo 11 del testo in esame, che riconosce la più ampia discrezionalità allo Stato richiesto.

Gli articoli 12 e 13 sulle domande di estradizione ed i documenti allegati non richiamano particolari osservazioni, riproducendo anch'essi, fedelmente, gli articoli 12 e 13 della Convenzione europea.

Il principio della specialità della estradizione, e la conseguente garanzia della persona estradata di non essere perseguita o punita per fatti diversi da quelli per i quali l'estradizione è stata concessa, è sancito dall'articolo 14 con una formulazione ormai consueta figurante nella maggior parte degli accordi in materia.

Il principio della specialità è completato dalla disposizione successiva (articolo 15) che non ammette la successiva estradizione ad uno Stato terzo senza il consenso dello Stato contraente che inizialmente ha concesso l'estradizione.

Nei casi di particolare urgenza, su domanda della Parte richiedente, è previsto l'arresto provvisorio della persona da estradare. L'articolo 16, anch'esso mutuato dalla Convenzione europea, determina le condizioni che consentono l'arresto, stabilendo, altresì, le opportune garanzie per l'individuo.

Le modalità della consegna dell'estradato sono concordate fra le Parti contraenti (articolo 18). La consegna può essere rinviata qualora l'individuo da estradare sia sotto processo o stia scontando

una pena nello Stato richiesto (articolo 19).

La disposizione successiva (articolo 20) disciplina la consegna degli oggetti provenienti dal reato o che possono servire quali elementi di prova, salvaguardando, tuttavia, gli eventuali diritti dei terzi sui predetti oggetti.

L'extradizione in transito attraverso il territorio di una Parte contraente è disci-

plinata dall'articolo 21 che contiene dettagliate disposizioni in caso di utilizzazione della via aerea.

Completano, infine, il testo del trattato, le norme sull'uso della lingua inglese o francese per gli atti da allegare alla domanda di estradizione (articolo 23), quella sulle spese (articolo 24) e la definizione delle « misure di sicurezza » mutuata dalla Convenzione europea (articolo 25).

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato di estradizione tra l'Iran e la Repubblica italiana, firmato a Roma il 18 febbraio 1977.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 26 dello stesso.

TRAITE D'EXTRADITION

entre

l'Iran et la République Italienne

Sa Majesté Impériale le Shahinshah de l'Iran et le Président de la République Italienne, désirant régler, d'un commun accord, les questions relatives à l'extradition des malfaiteurs, ont désigné à cette effet pour leur Plénipotentiaires:

Sa Majesté Impériale le Shahinshah de l'Iran:

S. Ex. Alinaghi SAID ANSARI;

Le Président de la République Italienne:

L'On. Luciano RADI,
Sottosegretario di Stato per gli Affari Esteri;

lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

ARTICLE 1-er

(Obligation d'extrader).

Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles suivants, les individus qui sont poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté par les autorités judiciaires de la Partie requérante.

ARTICLE 2.

(Faits donnant lieu à extradition).

1. Donneront lieu à extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère. Lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

a été infligée sur le territoire de la Partie requérante, la sanction prononcée devra être d'une durée d'au moins quatre mois.

2. Si la demande d'extradition vise plusieurs faits distincts punis chacun par la loi de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté, mais dont certains ne remplissent pas la condition relative au taux de la peine, la Partie requise aura la faculté d'accorder également l'extradition pour ces derniers.

ARTICLE 3.

(Infractions politiques).

1. L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction.

2. La même règle s'appliquera si la Partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cet individu risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons.

3. Pour l'application du présent Traité, l'attentat à la vie d'un Chef d'Etat ou d'un membre de sa famille ne sera pas considéré comme infraction politique.

4. L'application du présent article n'affectera pas les obligations que les Parties auront assumées ou assumeront aux termes de toute autre convention internationale de caractère multilatéral.

ARTICLE 4.

(Infractions militaires).

L'extradition à raison d'infractions militaires qui ne constituent pas des infractions de droit commun est exclue du champ d'application du présent Traité.

ARTICLE 5.

(Infractions fiscales).

En matière de taxes et impôts, de douane, de change, l'extradition sera accordée, dans les conditions prévues par le présent Traité, seulement s'il en a été ainsi décidé entre les Parties Contractantes pour chaque infraction ou catégorie d'infractions.

ARTICLE 6.

(Extradition des nationaux).

1. a) Toute Partie Contractante aura la faculté de refuser l'extradition de ses ressortissants.

b) La qualité de ressortissant sera appréciée au moment de la décision sur l'extradition. Toutefois, si cette qualité n'est reconnue qu'entre l'époque de la décision et la date envisagée pour la remise, la Partie requise pourra également se prévaloir de la disposition de l'alinéa (a) du présent paragraphe.

2. Si la Partie requise n'extrade pas son ressortissant, elle devra sur la demande de la Partie requérante, soumettre l'affaire aux autorités compétentes afin que des poursuites judiciaires puissent être exercées s'il y a lieu. A cet effet, les dossiers, informations et objets relatifs à l'infraction seront adressés gratuitement par la voie prévue au paragraphe 1 de l'article 12. La Partie requérante sera informée de la suite qui aura été donnée à sa demande.

ARTICLE 7.

(Lieu de perpétration).

1. La Partie requise pourra refuser d'extrader l'individu réclamé à raison d'une infraction qui, selon sa législation, a été commise en tout ou en partie sur son territoire ou en un lieu assimilé à son territoire.

2. Lorsque l'infraction motivant la demande d'extradition aura été commise hors du territoire de la Partie requérante, l'extradition ne pourra être refusée que si la législation de la Partie requise n'autorise pas la poursuite d'une infraction du même genre commise hors de son territoire ou n'autorise pas l'extradition pour l'infraction faisant l'objet de la demande.

ARTICLE 8.

(Poursuite en cours pour les mêmes faits).

La Partie requise pourra refuser d'extrader un individu réclamé si cet individu fait l'objet de sa part de poursuite pour le ou les faits à raison desquels l'extradition est demandée.

ARTICLE 9.

(Non bis in idem).

L'extradition ne sera pas accordée lorsque l'individu réclamé a été définitivement jugé par les autorités compétentes de la Partie

requis, pour le ou les faits à raison desquels l'extradition est demandée. L'extradition pourra être refusée si les autorités compétentes de la Partie requise ont décidé de ne pas engager de poursuites ou de mettre fin aux poursuites qu'elles ont exercées pour le ou les mêmes faits.

ARTICLE 10.

(Prescription et amnistie).

1. L'extradition ne sera pas accordée si la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après la législation soit de la Partie requérante, soit de la Partie requise.

2. L'extradition ne sera accordée non plus si l'infraction à raison de laquelle elle est demandée, a été effacée dans l'Etat requérant par une amnistie ou si une amnistie est intervenue dans l'Etat requis, alors que l'infraction aurait pu être poursuivie dans cet Etat.

ARTICLE 11.

(Peine capitale).

Si le fait à raison duquel l'extradition est demandée, est puni de la peine capitale par la loi de la Partie requérante et que, dans ce cas, cette peine n'est pas prévue par la législation de la Partie requise, ou n'y est généralement pas exécutée, l'extradition pourra n'être accordée qu'à la condition que la Partie requérante donne des assurances jugées suffisantes par la Partie requise, que la peine capitale ne sera pas exécutée.

ARTICLE 12.

(Requête et pièces à l'appui).

1. La requête sera formulée par écrit et présentée par la voie diplomatique. Une autre voie pourra être convenue par arrangement direct entre les Parties.

2. Il sera produit à l'appui de la requête:

a) L'original ou l'expédition authentique soit d'une décision de condamnation exécutoire, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par la loi de la Partie requérante;

b) Un exposé des faits pour lesquels l'extradition est demandée. Le temps et le lieu de leur perpétration, leur qualification

légale et les références aux dispositions légales qui leur sont applicables seront indiqués le plus exactement possible;

c) Une copie des dispositions légales applicables ou, si cela n'est pas possible, une déclaration sur le droit applicable, ainsi que le signalement aussi précis que possible de l'individu réclamé et tous autres renseignements de nature à déterminer son identité et sa nationalité.

ARTICLE 13.

(Complément d'informations).

Si les informations communiquées par la Partie requérante se révèlent insuffisantes pour permettre à la Partie requise de prendre une décision en application du présent Traité, cette dernière Partie demandera le complément d'informations nécessaires et pourra fixer un délai pour l'obtention de ces informations.

ARTICLE 14.

(Règle de la spécialité).

1. L'individu qui aura été livré ne sera ni poursuivi, ni jugé, ni détenu en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté, ni soumis à toute autre restriction de sa liberté individuelle, pour un fait quelconque antérieur à la remise, autre que celui ayant motivé l'extradition, sauf dans les cas suivants:

a) Lorsque la Partie qui l'a livré y consent. Une demande sera présentée à cet effet, accompagnée des pièces prévues à l'article 12 et d'un procès-verbal judiciaire consignait les déclarations de l'extradé. Ce consentement sera donné lorsque l'infraction pour laquelle il est demandé entraîne elle-même l'obligation d'extrader aux termes du présent Traité;

b) Lorsque ayant eu la possibilité de le faire, l'individu extradé n'a pas quitté dans les 45 jours qui suivent son élargissement définitif, le territoire de la Partie à laquelle il a été ou s'il y est retourné après l'avoir quitté.

2. Toutefois, la Partie requérante pourra prendre les mesures nécessaires en vue, d'une part, d'un renvoi éventuel du territoire, d'autre part d'une interruption de la prescription conformément à sa législation, y compris le recours à une procédure par défaut.

3. Lorsque la qualification donnée au fait incriminé sera modifiée au cours de la procédure, l'individu extradé ne sera poursuivi ou jugé que dans la mesure où les éléments constitutifs de l'infraction nouvellement qualifiée permettraient l'extradition.

ARTICLE 15.

(Réextradition à un Etat tiers).

Sauf dans le cas prévu au paragraphe 1, alinéa *b*) de l'article 14, l'assentiment de la Partie requise sera nécessaire pour permettre à la Partie requérante de livrer à un Etat tiers l'individu qui lui aura été remis et qui serait recherché par l'autre Partie requise pourra exiger la production des pièces prévues au paragraphe 2 de l'article 12.

ARTICLE 16.

(Arrestation provisoire).

1. En cas d'urgence, les autorités compétentes de la Partie requérante pourront demander l'arrestation provisoire de l'individu recherché; les autorités compétentes de la Partie requise statueront sur cette demande conformément à la loi de cette Partie.

2. La demande d'arrestation provisoire indiquera l'existence d'une des pièces prévues au paragraphe 2 alinéa *a*) de l'article 12 et fera part de l'intention d'envoyer une demande d'extradition; elle mentionnera l'infraction pour laquelle l'extradition sera demandée, le temps et le lieu où elle a été commise ainsi que, dans la mesure du possible, le signalement de l'individu recherché.

3. La demande d'arrestation provisoire sera transmise aux autorités compétentes de la Partie requise soit par la voie diplomatique, soit directement par la voie postale ou télégraphique, soit par l'Organisation internationale de Police criminelle (Interpol), soit par tout autre moyen laissant une trace écrite ou admis par la Partie requise. L'autorité requérante sera informée sans délai de la suite donnée à sa demande.

4. L'arrestation provisoire pourra prendre fin si, dans le délai de 18 jours après l'arrestation, la Partie requise n'a pas été saisie de la demande d'extradition et des pièces mentionnées à l'article 12; elle ne devra, en aucun cas, excéder 40 jours après l'arrestation. Toutefois, la mise en liberté provisoire est possible à tout moment, sauf pour la Partie requise à prendre toute mesure qu'elle estimera nécessaire en vue d'éviter la fuite de l'individu réclamé.

5. La mise en liberté ne s'opposera pas à une nouvelle arrestation et à l'extradition si la demande d'extradition parvient ultérieurement.

ARTICLE 17.

(*Concours de requêtes*).

Si l'extradition est demandée concurremment par plusieurs Etats, soit pour le même fait, soit pour des faits différents, la Partie requise statuera compte tenu de toutes circonstances et notamment de la gravité relative et du lieu des infractions, des dates respectives des demandes, de la nationalité de l'individu réclamé et de la possibilité d'une extradition ultérieure à un autre Etat.

ARTICLE 18.

(*Remise de l'extradé*).

1. La Partie requise fera connaître à la Partie requérante par la voie prévue au paragraphe 1 de l'article 12, sa décision sur l'extradition.

2. Tout rejet complet ou partiel sera motivé.

3. En cas d'acceptation, la Partie requérante sera informée du lieu et de la date de remise, ainsi que de la durée de la détention subie en vue de l'extradition par l'individu réclamé.

4. Sous réserve du cas prévu au paragraphe 5 du présent article, si l'individu réclamé n'a pas été reçu à la date fixée, il pourra être mis en liberté à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de cette date et il sera en tout cas mis en liberté à l'expiration d'un délai de 30 jours; la Partie requise pourra refuser de l'extrader pour le même fait.

5. En cas de force majeure empêchant la remise ou la réception de l'individu à extradier, la Partie intéressée en informera l'autre Partie; les deux Parties se mettront d'accord sur une nouvelle date de remise et les dispositions du paragraphe 4 du présent article seront applicables.

ARTICLE 19.

(*Remise ajournée ou conditionnelle*).

1. La Partie requise pourra, après avoir statué sur la demande d'extradition, ajourner la remise de l'individu réclamé pour qu'il puisse être poursuivi par elle ou, s'il a déjà été condamné, pour qu'il puisse purger, sur son territoire, une peine encourue à raison d'un fait autre que celui pour lequel l'extradition est demandée.

2. Au lieu d'ajourner la remise, la Partie requise pourra remettre temporairement à la Partie requérante l'individu réclamé dans des conditions à déterminer d'un commun accord entre les Parties.

ARTICLE 20.

(Remise d'objets).

1. A la demande de la Partie requérante, la Partie requise saisira et remettra, dans la mesure permise par sa législation, les objets:

a) qui peuvent servir de pièces à conviction, ou;

b) qui, provenant de l'infraction, auraient été trouvés au moment de l'arrestation en la possession de l'individu réclamé ou seraient découverts ultérieurement.

2. La remise des objets visés au paragraphe 1 du présent article sera effectuée même dans le cas où l'extradition déjà accordée ne pourrait avoir lieu par suite de la mort ou de l'évasion de l'individu réclamé.

3. Lorsque lesdits objets seront susceptibles de saisie ou de confiscation sur le territoire de la Partie requise, cette dernière pourra, aux fins d'une procédure pénale en cours, les garder temporairement ou les remettre sous condition de restitution.

4. Sont toutefois réservés les droits que la Partie requise ou des tiers auraient acquis sur ces objets. Si de tels droits existent, les objets seront, le procès terminé, restitués le plus tôt possible et sans frais à la Partie requise.

ARTICLE 21.

(Transit).

1. Le transit à travers le territoire de l'une des Parties Contractantes sera accordé sur demande adressée par la voie prévue au paragraphe 1 de l'article 12 à la condition qu'il ne s'agisse pas d'une infraction considérée par la Partie requise du transit comme revêtant un caractère politique ou purement militaire compte tenu des article 3 et 4 du présent Traité.

2. Le transit d'un ressortissant, au sens de l'article 6, du pays requis du transit, pourra être refusé.

3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4 du présent article, la production des pièces prévues au paragraphe 2 de l'article 12 sera nécessaire.

4. Dans le cas où la voie aérienne sera utilisée, il sera fait application des dispositions suivantes:

a) Lorsqu'aucun atterrissage ne sera prévu, la Partie requérante avertira la Partie dont le territoire sera survolé, et attestera l'existence d'une des pièces prévues au paragraphe 2, alinéa a) de l'article 12.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Dans le cas d'atterrissage fortuit, cette notification produira les effets de la demande d'arrestation provisoire visée à l'article 16 et la Partie requérante adressera une demande régulière de transit;

b) Losqu'un atterrissage sera prévu, la Partie requérante adressera une demande régulière de transit.

5. Le transit de l'individu extradé ne sera pas effectué à travers un territoire où il y aurait lieu de croire que sa vie ou sa liberté pourraient être menacées en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de ses opinions politiques.

ARTICLE 22.

(Procédure).

Sauf disposition contraire du présent Traité, la loi de la Partie requise est seule applicable à la procédure de l'extradition ainsi qu'à celle de l'arrestation provisoire.

ARTICLE 23.

(Langue).

Les pièces à produire seront rédigées dans la langue de la Partie requérante, accompagnées d'une traduction en langue française ou anglaise.

ARTICLE 24.

(Frais).

1. Les frais occasionnés par l'extradition sur le territoire de la Partie requise seront à la charge de cette Partie.

2. Les frais occasionnés par le transit à travers le territoire de la Partie requise du transit seront à la charge de la Partie requérante.

ARTICLE 25.

(Définition des « mesures de sûreté »).

Au sens du présent Traité, l'expression « mesures de sûreté » désigne toutes mesures privatives de liberté qui ont été ordonnées en complément ou en substitution d'une peine, par sentence d'une juridiction pénale.

ARTICLE 26.

(Dispositions finales).

1. Le présent Traité sera ratifié et entrera en vigueur dès l'échange des instruments de ratification qui aura lieu à Téhéran.

2. Le présent Traité demeurera en vigueur jusqu'à l'expiration d'une année à compter du jour où l'une des Hautes Parties contractantes aura déclaré vouloir en faire cesser les affets.

Fait à Rome le 18 février 1977 en deux exemplaires.

Pour l'Iran

A. S. ANSARI.

Pour la République italienne

LUCIANO RADI.

N.B. - TRADUZIONE NON UFFICIALE

TRATTATO DI ESTRADIZIONE

tra

l'Iran e la Repubblica italiana

Sua Maestà Imperiale lo Shahinshah dell'Iran ed il Presidente della Repubblica italiana, desiderando regolare, di comune accordo, le questioni relative all'estradizione di delinquenti, hanno designato a tal fine come loro plenipotenziari:

Sua Maestà Imperiale lo Shahinshah dell'Iran:

S. E. Alinaghi Said Ansari;

Il Presidente della Repubblica Italiana:

L'On. Luciano RADI,
Sottosegretario di Stato per gli Affari Esteri;

i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto i seguenti articoli:

ARTICOLO 1.

(Obbligo di estradizione).

Le Parti contraenti si impegnano a consegnarsi reciprocamente, secondo le norme e alle condizioni stabilite dagli articoli seguenti, gli individui che sono perseguiti per un reato o ricercati per l'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza dalle autorità giudiziarie della Parte richiedente.

ARTICOLO 2.

(Fatti che danno luogo ad estradizione).

1. Daranno luogo ad estradizione i fatti puniti dalle leggi della Parte richiedente e della Parte richiesta con una pena detentiva o una misura di sicurezza restrittiva della libertà di almeno un anno nel massimo o con una pena più severa.

Quando è stata già emessa una condanna ad una pena o è stata inflitta una misura di sicurezza nel territorio della Parte ri-

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

chiedente, la sanzione inflitta dovrà essere di una durata di almeno quattro mesi.

2. Se la domanda di estradizione si riferisce a più fatti distinti puniti ciascuno dalla legge della Parte richiedente e della Parte richiesta con una pena detentiva o con una misura di sicurezza restrittiva della libertà, ma alcuni dei quali non soddisfano le condizioni relative alla durata della pena, la Parte richiesta avrà la facoltà di accordare l'extradizione anche per quest'ultimi.

ARTICOLO 3.

(Reati politici).

1. L'extradizione non sarà concessa se il reato per il quale è domandata è considerato dalla Parte richiesta come un reato politico o come un fatto connesso a un tale reato.

2. La stessa norma verrà applicata se la Parte richiesta abbia serie ragioni per ritenere che la domanda di estradizione motivata da un reato di diritto comune è stata presentata allo scopo di perseguire o punire un individuo per motivi di razza, religione, nazionalità o per opinioni politiche, ovvero la situazione di detto individuo rischia di essere aggravata per uno qualsiasi di detti motivi.

3. Per l'applicazione del presente Trattato, l'attentato alla vita di un Capo di Stato o di un membro della sua famiglia non sarà considerato reato politico.

4. L'applicazione del presente articolo non pregiudicherà gli obblighi che le Parti avranno assunto o assumeranno ai sensi di qualunque altra convenzione internazionale di carattere multilaterale.

ARTICOLO 4.

(Reati militari).

L'extradizione per reati militari che non costituiscono reati di diritto comune è esclusa dal campo di applicazione del presente Trattato.

ARTICOLO 5.

(Reati fiscali).

In materia di tasse e imposte, di dogana, di cambio, l'extradizione sarà concessa alle condizioni previste dal presente Trattato soltanto nella misura in cui sarà stato così deciso tra le Parti Contraenti per ogni singolo reato o categoria di reato.

ARTICOLO 6.

(Estradizione dei cittadini).

1. a) Ogni Parte Contraente avrà la facoltà di rifiutare l'estradizione dei propri cittadini.

b) La qualità di cittadino verrà accertata al momento della decisione sull'estradizione. Tuttavia se tale qualità viene riconosciuta solamente tra l'epoca della decisione e la data prevista per la consegna, la Parte richiesta potrà ugualmente avvalersi della disposizione del comma a) del presente paragrafo.

2. Se la Parte richiesta non estrada un suo cittadino, essa dovrà, su domanda della Parte richiedente, sottoporre la questione alle autorità competenti perché possano promuovere, se del caso, l'azione penale. A tale scopo i fascicoli, le informazioni e gli oggetti relativi al reato verranno inviati gratuitamente come previsto al paragrafo 1 dell'articolo 12. La Parte richiedente verrà informata del seguito che sarà dato alla sua domanda.

ARTICOLO 7.

(Luogo di perpetrazione del reato).

1. La Parte richiesta potrà rifiutare l'estradizione dell'individuo richiesto per un reato che, secondo la sua legislazione, è stato commesso tutto o in parte sul suo territorio o in un luogo assimilato al suo territorio.

2. Se il reato che motiva la domanda di estradizione è stato commesso fuori del territorio della Parte richiedente, l'estradizione potrà essere rifiutata solo se la legislazione della Parte richiesta non autorizza l'azione penale per un reato dello stesso genere commesso fuori del suo territorio o non autorizza l'estradizione per il reato che è oggetto della domanda.

ARTICOLO 8.

(Procedimento penale in corso per gli stessi fatti).

La Parte richiesta potrà rifiutare l'estradizione di un individuo richiesto se detto individuo è già sottoposto, da parte sua, a procedimenti penali per il fatto o i fatti per i quali l'estradizione è domandata.

ARTICOLO 9.

(Non bis in idem).

L'estradizione non sarà concessa se l'individuo richiesto è stato giudicato definitivamente dalle autorità competenti della Parte richiesta, per il fatto o i fatti per i quali l'estradizione è domandata.

L'extradizione potrà essere rifiutata se le autorità competenti della Parte richiesta hanno deciso di non promuovere l'azione penale o di sospendere il procedimento penale che esse hanno instaurato per il medesimo o i medesimi fatti.

ARTICOLO 10.

(Prescrizione e amnistia).

1. L'extradizione non sarà concessa se l'azione o la pena sono cadute in prescrizione secondo la legislazione della Parte richiedente o della Parte richiesta.

2. L'extradizione non sarà concessa neppure se il reato per il quale è stata richiesta, è stato oggetto di amnistia nello Stato richiedente ovvero se vi è stata una amnistia nello Stato richiesto e il reato avrebbe potuto essere perseguito in detto Stato.

ARTICOLO 11.

(Pena capitale).

Se il fatto per il quale è richiesta l'extradizione è punito con la pena capitale dalla legge della Parte richiedente e se, in tal caso, detta pena non è prevista dalla legislazione della Parte richiesta, o non viene generalmente eseguita, l'extradizione potrà essere concessa solo a condizione che la Parte richiedente dia assicurazioni, ritenute sufficienti dalla Parte richiesta, che la pena capitale non sarà eseguita.

ARTICOLO 12.

(Richiesta e documenti a sostegno).

1. La domanda di estradizione verrà formulata per iscritto e presentata per via diplomatica. Potrà essere scelta un'altra via in seguito ad accordo diretto tra le Parti.

2. A sostegno di tale richiesta si dovrà esibire:

a) l'originale o la copia autentica di una sentenza di condanna esecutiva, o di un mandato di arresto ovvero di ogni altro atto avente la stessa efficacia, rilasciato nelle forme prescritte dalla legge della Parte richiedente;

b) un'esposizione dei fatti per i quali è richiesta l'extradizione. Dovranno inoltre essere indicati il più esattamente possibile il tempo ed il luogo dove i fatti sono stati commessi, la loro qualificazione giuridica e i riferimenti alle disposizioni di legge loro applicabili;

c) una copia delle disposizioni di legge applicabili o, se ciò non è possibile, una dichiarazione sulle norme applicabili, nonché i connotati, più precisi possibili, dell'individuo richiesto ed ogni altra indicazione atta a determinare la sua identità e nazionalità.

ARTICOLO 13.

(Informazioni complementari).

Se le informazioni fornite dalla Parte richiedente risultino insufficienti per consentire alla Parte richiesta di prendere una decisione in applicazione del presente Trattato, quest'ultima Parte richiederà il supplemento di informazioni necessarie e potrà fissare un termine per ottenere dette informazioni.

ARTICOLO 14.

(Regola della specialità).

1. L'individuo estradato non potrà essere né perseguito, né giudicato, né detenuto in vista dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, né sottoposto a qualsiasi altra limitazione della sua libertà personale, per un qualunque fatto anteriore alla consegna, diverso da quello che ha motivato l'extradizione, salvo che nei seguenti casi:

a) quando la Parte che lo ha consegnato vi acconsente. A tal fine dovrà essere presentata una domanda corredata dai documenti previsti dall'articolo 12 e da un verbale giudiziario contenente le dichiarazioni dell'extradato. Tale consenso verrà dato quando il reato per il quale è richiesto comporta di per sé l'obbligo di estradizione ai sensi del presente Trattato;

b) quando l'individuo estradato, entro i 45 giorni successivi al suo rilascio definitivo, pur avendo avuto la possibilità di farlo, non ha lasciato il territorio della Parte alla quale è stato consegnato o vi è ritornato dopo averlo lasciato.

2. Tuttavia, la Parte richiesta potrà adottare i provvedimenti necessari in vista, sia di un'espulsione eventuale dal territorio, sia di una interruzione della prescrizione conformemente alla sua legislazione, ivi compreso il ricorso ad un procedimento in contumacia.

3. Qualora la qualificazione data al fatto incriminato venisse modificata nel corso del procedimento, l'individuo estradato non sarà perseguito o giudicato se non nella misura in cui gli elementi costitutivi del reato così nuovamente qualificato permettano l'extradizione.

ARTICOLO 15.

(Riestradizione ad uno Stato terzo).

Salvo che nel caso previsto al paragrafo 1, comma b) dell'articolo 14, il consenso della Parte richiesta sarà necessario per permettere alla Parte richiedente di consegnare ad uno Stato terzo l'individuo che gli è stato consegnato e che è ricercato dall'altra Parte

o dallo Stato terzo per reati anteriori alla consegna. La Parte richiedente potrà esigere la produzione dei documenti previsti dal paragrafo 2 dell'articolo 12.

ARTICOLO 16.

(Arresto provvisorio).

1. In caso di urgenza, le autorità competenti della Parte richiedente potranno richiedere l'arresto provvisorio dell'individuo ricercato; le autorità competenti della Parte richiedente decideranno su tale domanda conformemente alle leggi di detta Parte.

2. La domanda di arresto provvisorio dovrà menzionare l'esistenza di uno dei documenti previsti al paragrafo 2 comma *a*) dell'articolo 12 e dovrà manifestare l'intenzione di inviare una richiesta di estradizione. Essa dovrà inoltre menzionare il reato per il quale viene richiesta l'estradizione, il tempo ed il luogo in cui è stato commesso, nonché, per quanto possibile, i connotati dell'individuo ricercato.

3. La domanda di arresto provvisorio sarà trasmessa alle autorità competenti della Parte richiedente, per via diplomatica, o direttamente a mezzo posta o telegrafo, per il tramite dell'Organizzazione Internazionale di Polizia Criminale (Interpol), o con ogni altro mezzo che lasci una traccia scritta o che sia ammesso dalla Parte richiedente. L'autorità richiedente verrà immediatamente informata del seguito dato alla richiesta.

4. L'arresto provvisorio potrà cessare se, nel termine di 18 giorni dall'arresto, la Parte richiedente non avrà ricevuto la domanda di estradizione e i documenti menzionati all'articolo 12; la durata dell'arresto provvisorio non dovrà in alcun caso superare i 40 giorni. Tuttavia, è possibile concedere la libertà provvisoria, in qualunque momento, a condizione che la Parte richiedente adotti tutte le misure che riterrà necessarie per evitare la fuga dell'individuo richiesto.

5. La concessione della libertà non osterà ad un nuovo arresto ed all'estradizione se la domanda perviene successivamente.

ARTICOLO 17.

(Concorso di richieste di estradizione).

Se l'estradizione viene richiesta congiuntamente da più Stati, per lo stesso fatto, o per fatti diversi, la Parte richiedente deciderà tenendo conto di tutte le circostanze e soprattutto della gravità relativa e del luogo dei reati, delle date rispettive delle domande, della nazionalità dell'individuo richiesto e della possibilità di un'ulteriore estradizione ad un altro Stato.

ARTICOLO 18.

(Consegna dell'estradatao).

1. La Parte richiesta comunicherà alla Parte richiedente, con i mezzi previsti al paragrafo 1 dell'articolo 12, la sua decisione sull'estradiizione.

2. Ogni rigetto totale o parziale sarà motivato.

3. In caso di accoglimento, la Parte richiedente verrà informata del luogo e della data della consegna, nonché della durata della detenzione già subita dall'individuo richiesto in vista dell'estradiizione.

4. Con riserva del caso previsto al paragrafo 5 del presente articolo, se l'individuo richiesto non è stato preso in consegna alla data fissata, esso potrà essere rimesso in libertà allo scadere di un termine di 15 giorni a decorrere da detta data e sarà in ogni caso posto in libertà allo scadere di un termine di 30 giorni; la Parte richiesta potrà rifiutare l'estradiizione per lo stesso fatto.

5. In caso di forza maggiore che impedisca la consegna o la presa in consegna dell'individuo da estradare, la Parte interessata ne informerà l'altra Parte; le due Parti si metteranno d'accordo su una nuova data di consegna e saranno applicabili le disposizioni del paragrafo 4 del presente articolo.

ARTICOLO 19.

(Consegna rinviata o condizionata).

1. La Parte richiesta, dopo aver deciso sulla domanda di estradiizione, potrà rinviare la consegna dell'individuo richiesto per poterlo perseguire o, se è già stato condannato, perché possa scontare, nel suo territorio, una pena inflittagli per un fatto diverso da quello per il quale è richiesta l'estradiizione.

2. Invece di rinviare la consegna, la Parte richiesta potrà consegnare temporaneamente alla Parte richiedente l'individuo richiesto alle condizioni che verranno stabilite di comune accordo tra le Parti.

ARTICOLO 20.

(Consegna degli oggetti).

1. Su domanda della Parte richiedente, la Parte richiesta sequestrerà e consegnerà, nella misura consentita dalla propria legislazione, gli oggetti:

a) che possono servire come mezzi di prova, o

b) che, provenienti dal reato, siano stati trovati in possesso dell'individuo richiesto al momento dell'arresto o siano scoperti successivamente.

2. La consegna degli oggetti prevista al paragrafo 1 del presente articolo sarà effettuata anche nel caso in cui l'estradizione, già concessa, non possa realizzarsi a seguito della morte o dell'evasione dell'individuo richiesto.

3. Qualora detti oggetti fossero suscettibili di sequestro o di confisca nel territorio della Parte richiesta, quest'ultima, ai fini del procedimento penale in corso, potrà trattenerli temporaneamente o consegnarli a condizione che vengano restituiti.

4. Restano comunque salvi i diritti che la Parte richiesta o terzi abbiano acquisito su detti oggetti. Se tali diritti esistono, al termine del processo gli oggetti verranno restituiti il più presto possibile e senza spese alla Parte richiesta.

ARTICOLO 21.

(Transito).

1. Il transito attraverso il territorio di una delle Parti contraenti sarà accordato su richiesta inviata per le vie previste al paragrafo 1 dell'articolo 12 a condizione che non si tratti di un reato considerato dalla Parte richiesta del transito come avente carattere politico o puramente militare, tenuto conto dagli articoli 3 e 4 del presente Trattato.

2. Il transito di un cittadino, ai sensi dell'articolo 6, del Paese richiesto del transito potrà essere rifiutato.

3. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 4 del presente articolo, sarà necessaria la produzione dei documenti previsti al paragrafo 2 dell'articolo 12.

4. Nel caso in cui venga utilizzata la via aerea, verranno applicate le seguenti disposizioni:

a) qualora non sia previsto alcun atterraggio, la Parte richiedente avvertirà la Parte il cui territorio sarà sorvolato e attesterà l'esistenza di uno dei documenti previsti al paragrafo 2, comma a) dell'articolo 12.

In caso di atterraggio fortuito, detta comunicazione produrrà gli effetti della domanda di arresto provvisorio prevista dall'articolo 16 e la Parte richiedente invierà una regolare domanda di transito;

b) qualora sia previsto un atterraggio, la Parte richiedente invierà una regolare domanda di transito.

2. Il transito dell'individuo estradato non sarà effettuato attraverso un territorio in cui vi sia motivo di ritenere che la sua vita o la sua libertà potrebbero essere minacciate in ragione della sua razza, della sua religione, della sua nazionalità o delle sue opinioni politiche.

ARTICOLO 22.

(Procedura).

Salvo disposizione contraria del presente Trattato, la legge della Parte richiesta è la sola applicabile alla procedura dell'extradizione ed a quella dell'arresto provvisorio.

ARTICOLO 23.

(Lingua).

I documenti da produrre saranno redatti nella lingua della Parte richiedente e accompagnati da una traduzione in lingua francese o inglese.

ARTICOLO 24.

(Spese).

1. Le spese determinate dall'extradizione nel territorio della Parte richiesta saranno a carico di detta Parte.

2. Le spese determinate dal transito attraverso il territorio della Parte richiesta del transito saranno a carico della Parte richiedente.

ARTICOLO 25.

(Definizione delle « misure di sicurezza »).

Ai sensi del presente Trattato, l'espressione « misure di sicurezza » indica qualsiasi misura privativa della libertà inflitta in aggiunta o in sostituzione di una pena, con sentenza di una giurisdizione penale.

ARTICOLO 26.

(Disposizioni finali).

1. Il presente Trattato sarà ratificato ed entrerà in vigore allo scambio degli strumenti di ratifica che avrà luogo a Teheran.

2. Il presente Trattato rimarrà in vigore fino allo scadere di un anno dal giorno in cui una delle Alte Parti contraenti avrà dichiarato di volerne far cessare gli effetti.

Fatto a Roma il 18 febbraio 1977 in due esemplari

per l'Iran

A. S. ANSARI

per la Repubblica italiana

LUCIANO RADI